



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923

www.comune.sardara.vs.it

Originale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 03/03/2017

Oggetto: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno 2017 addì 3 del mese di Marzo nella sala delle adunanze alle ore 11.30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Assessore	Si
IBBA Simona	Assessore	Si
CADDEO Andrea	Assessore	Si

Assiste all'adunanza la Dr.ssa CORDA Cristina nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1^a comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 89, comma 5, del TUEL 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, 2^a comma, del D. Lgs 267/2000, che riprende, per gli Enti Locali, le disposizioni dell'art. 39 della L. 449/97 sopraccitate;
- l'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 557 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 co. 1., il quale prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9;
- l'art.6, commi 4, 4 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della L. 27.12.1997 n° 449 e ss.mm.;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/2001, il quale stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 10.04.1991 n.125 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro”;

CONSIDERATO che:

- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo 6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale presuppone la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 236 del 27/12/2011, avente ad oggetto: “Ridefinizione della struttura dell'ente - modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e riapprovazione”, come rettificata con successiva deliberazione n. 6 del 20/01/2012;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 9 che disciplina la dotazione organica dell'ente, nella quale è distribuito il contingente del personale in servizio e il cui assetto



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

organizzativo è valutato in relazione ai programmi dell'Amministrazione, delle risorse disponibili e dei principi di corretta gestione e organizzazione;

VISTA la delibera G.C. n. 124 del 06/07/2011, con la quale si è proceduto alla ricognizione dei part-time concessi al personale dipendente, al fine di accertare la compatibilità delle intervenute trasformazioni e dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici;

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale, da approvarsi su proposta dei competenti responsabili di settore, deve assumere a riferimento la dotazione organica dell'ente;

PRECISATO che le assunzioni devono essere programmate nel rispetto dei limiti in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale del quadro normativo allora vigente, e precisamente:

- tetto di spesa del personale, consistente, per gli enti assoggettati al patto di stabilità interno, nell'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con "azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile... (art. 1, comma 557 e 557-bis, l.n. 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010), computando in tale aggregato anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego); fermo restando, nell'ipotesi di mancato adempimento del predetto obbligo, l'assoggettamento alla sanzione prevista nel comma 557-ter costituita dal divieto di assunzione di nuovo personale;
- limiti alle assunzioni imposti dall'art 76 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e succ. modificazioni;

ATTESO che i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, tra cui rientra quello di Sardara, sono assoggettati ai vincoli dettati dal patto di stabilità a partire dal 1° gennaio 2013, per cui le regole per le assunzioni dettate per le amministrazioni soggette al patto si applicano a partire da tale anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114 (pubblicato sulla G.U. del 18 agosto 2014 ed entrato in vigore il 19/08/2014), sono state introdotte modificazioni alla disciplina in materia di assunzioni di personale, ed in particolare si prevede la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (triennio dinamico), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con abrogazione della disposizione di cui all'articolo 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 sul rapporto di incidenza tra la spesa di personale e la spesa corrente ai fini della misurazione della nuova capacità assunzionale, stabilendo il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

VISTI i pronunciamenti della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 26/2015 e n. 27/2015;

DATO ATTO che, nonostante l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, l'art. 1, comma 557, lett. a), della l. 296/2006 impone comunque alle amministrazioni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in maniera dinamica e progressiva (di anno in anno), facendo riferimento al dato degli impegni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", stabilisce che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario..... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n.19 /SEZAUT/2015/QMIG in merito alla corretta interpretazione ed applicazione del contenuto dispositivo dell'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare n. 1/2015 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto "Linee guida in materia di



attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125 ed, in particolare, l’art. 4 comma 3 che integra l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, inserendo la seguente disposizione: “e’ altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

VISTA la nota ANCI Sardegna avente ad oggetto: “Art. 4, comma 3, decreto legge n. 78/2015. Assunzioni a tempo indeterminato – facoltà di recupero delle quote di turn over inutilizzate.”

OSSERVATO che per le annualità precedenti al 2014 dovrà farsi riferimento alle quote percentuali di turn over ammesse dalla legge nel tempo in vigore (in particolare, art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, e successive modifiche e integrazioni) [cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 32/2015];

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale da approvarsi è effettuata nei limiti della percentuale di spesa ammessa e computata in riferimento alle cessazioni degli anni precedenti, in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 90/14 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 28 /SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 14 settembre 2015;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 1 commi 228, 234, 762 e 723 della legge di stabilità n. 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016,

EVIDENZIATO che in data 11.08.2016 è stata pubblicata sul portale “Mobilità.gov” la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.42335 P_4.17.1.7.3 del 11.08.2016 avente ad oggetto “Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali”, con la quale si rende noto che in alcune regioni tra le quali la Regione Sardegna, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli Enti di Area Vasta da ricollocare, in applicazione del comma 234 dell’articolo unico della legge n.208/2015 sono ripristinate per gli enti locali che insistono sul loro territorio, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà assunzionali riferite alle annualità 2015/2016 e alle annualità anteriori al 2015;

CONSIDERATO che, con circolare n. 32 del 23 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, rivolta alle PA in vista del bilancio di previsione 2016, il Ministro espone le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, avvertendo le pubbliche amministrazioni che “si ritiene utile raccomandare di voler ispirare comunque la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi”.

CONSIDERATO, con riferimento alle possibilità assunzionali previste dalle vigenti norme come sopra richiamate, che:

- tra i “cessati” debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e – ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 – “Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni (...);

- ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa per il personale, deve farsi riferimento alla spesa complessiva delle cessazioni dell’anno precedente così come stanziata nel bilancio con riferimento all’intero anno, senza che assumano rilevanza eventi che influiscono sulla consistenza quali/quantitativa della pianta organica del personale, quale la cessazione di un dipendente intervenuta in corso d’anno, in quanto occorre tener conto degli andamenti occupazionali e delle scelte gestionali “a regime” per l’intera annualità (Deliberazioni Sez. Reg.le Lombardia n. 1041/2010, Sez. Reg.le Umbria n. 15/2014/PAR del 27 marzo 2014 di conferma della precedente deliberazione n. 135/2013, Nota circolare DFP n. 11786/2011); così, la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

- l’art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311, secondo cui in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali è stata approvata per gli anni precedenti la rideterminazione e la ricognizione della dotazione organica, che prevede una consistenza complessiva del personale di n. 29 unità lavorative, suddivisa in posti coperti e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria, tuttavia necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTE, in particolare, le variazioni della dotazione organica approvate con deliberazione G.C. n. 50 del 16/03/2012, nonché con deliberazione n. 74 del 03/07/2015, contenente una parziale revisione della dotazione organica con istituzione di un posto di istruttore tecnico/amministrativo cat. C (in utilizzo congiunto al Servizio SUAP e Servizio Edilizia Privata/SUE) e n. 1 posto di Istruttore amministrativo Cat. C (in utilizzo congiunto ai Servizi Sociali e Servizio Affari Generali);

VISTE le cessazioni verificatesi nel 2014 (n. 1 Cat. B1 "Esecutore nei servizi tecnici" e 1 Cat. B1/B4 "Esecutore Tecnico specializzato" presso il Settore tecnico-manutentivo; n. 1 Cat. C5 "Istruttore amministrativo presso il Settore Servizi Demografici);

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2014 si è proceduto alla copertura del posto di istruttore amministrativo cat C addetto al Servizio Anagrafe ed Elettorale con procedura di mobilità in entrata, mentre è divenuto vacante il posto di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C (Servizi Sociali);

VISTA e richiamata la normativa contenuta nel Decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7-8-2012, che ha previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei propri organici al fine di assicurare, previa dichiarazione di eccedenza, una riduzione del costo complessivo del personale;

RIBADITO che la pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dagli uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzione;

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) e in particolare l'art. 16, riscrivendo il contenuto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale, dettando le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre Amministrazioni, ovvero per la sua collocazione in disponibilità;

CHE, pertanto, l'Amministrazione è tenuta annualmente ad accertare, mediante procedimento espresso, l'assenza o la presenza di personale in esubero, comunicando le risultanze della verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO atto che, in difetto del predetto adempimento, la norma dispone il divieto di effettuare nuove assunzioni, ovvero di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza in relazione alla situazione finanziaria può essere rilevata mediante la verifica del rispetto dei vincoli di spesa del personale attualmente vigenti;

DATO ATTO delle cessazioni intervenute nell'anno 2016 (n. 1 istruttore tecnico/Geometra cat. C presso il settore tecnico e n. 1 operatore cat. A presso il settore Affari Generali);

EVIDENZIATO che da una verifica dei fabbisogni dell'ente, viste le relazioni dei Responsabili di Settore in atti, sussiste la necessità di adeguare l'assetto organizzativo del personale in funzione delle mutate esigenze operative imposte dalle dinamiche di gestione dei servizi comunali in relazione alle funzioni istituzionali da svolgere, alle sopravvenute carenze di organico, ai carichi di lavoro e alle risorse finanziarie a disposizione, nel seguente modo:

si prevede nella dotazione organica dell'ente:

- l'istituzione del posto di istruttore direttivo tecnico cat. D, al fine di assicurare adeguate competenze nella progettazione interna, nella trattazione delle pratiche urbanistiche e ambientali e nella repressione dell'abusivismo edilizio;
- l'istituzione del posto di agente di polizia municipale cat. C

con contestuale soppressione dei posti di operatore cat. A, di Esecutore Tecnico – custode cimiteriale/necroforo cat. B1 e di istruttore amministrativo cat. C, attualmente vacanti;

DATO atto che la Dotazione Organica dell'Ente, dopo attenta valutazione delle esigenze organizzative e della funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti e ai programmi dell'attività amministrativa e a seguito delle variazioni intervenute in relazione ai trasferimenti e pensionamenti, risulta quella riportata nell'allegato prospetto sub a);



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

ATTESO che attualmente non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, né in relazione alle esigenze funzionali essendo le risorse umane impiegate indispensabili per assicurare lo svolgimento dei servizi di competenza comunale, né si rilevano in relazione alla situazione finanziaria, essendo l'ente in regola con il regime vincolistico sulle assunzioni relativo alle spese di personale imposto dalla normativa prima citata;

ACQUISITE, al riguardo, le attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore in merito all'assenza di eccedenze di unità nell'ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

TENUTO CONTO delle difficoltà operative evidenziate dai diversi settori nello svolgimento delle attività di competenza ed esaminata la loro funzionalità in relazione agli obiettivi dell'ente;

PRESO ATTO, altresì della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di delibera G.C. n. 5/2017, in cui si rileva che l'amministrazione deve provvedere a contemperare le esigenze connesse alla programmazione finalizzata a nuove assunzioni con le esigenze del finanziamento dei servizi compatibilmente con il predisponendo bilancio di previsione 2017/2019;

DATO ATTO che il collaboratore amministrativo cat. B3/B7 assegnato al Settore sociale ha comunicato il preavviso di cessazione dal servizio, presentando domanda di collocamento in pensione;

RITENUTO, pertanto, che è possibile inserire le previsioni per le seguenti assunzioni:

nel piano assunzioni per l'anno 2017:

- istruttore direttivo tecnico cat. D - n. 1

- istruttore tecnico cat. C - n. 1

nel piano assunzioni per l'anno 2018:

- istruttore amministrativo cat. C – n. 1

nel piano assunzioni per l'anno 2019 non si prevedono assunzioni

RILEVATO che nella programmazione dei fabbisogni è comunque da prevedere anche la possibilità di variazioni in materia di trasformazione di rapporti di lavoro e che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.51/2012);

VISTA la richiesta del 04/10/2016 (ns. prot. n. 8495/2016) presentata dal dipendente istruttore amministrativo/contabile cat. C in servizio presso il servizio Finanziario, finalizzata all'aumento orario del rapporto di lavoro part-time dal 69% all'83%,

VALUTATA l'esigenza e l'utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale del suddetto dipendente (posto trasformato da tempo pieno a part time 69% con determinazione del responsabile di Settore n. 577 in data 25/08/2008), in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto, rispetto alle funzioni e ai compiti svolti, dei programmi, delle attività e degli obiettivi da realizzare;

ACCERTATO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, è compatibile con i vincoli di spesa del personale fissati dalla vigente normativa;

ATTESO che la variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa del suddetto dipendente part-time è rispondente alle attuali esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi comunali;

CONSTATATO che relativamente al personale part time che richieda un incremento del monte orario, diverse pronunce della Corte dei Conti hanno concluso che l'incremento orario di lavoro part-time, pur incidendo sul rispetto dei vincoli di spesa relativi al personale a tempo indeterminato e non, non comporta nuova assunzione e pertanto il mero incremento non è soggetto al limite imposto del turn over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, tanto più perché trattasi di personale a tempo parziale assunto a tempo pieno;

VISTA la deliberazione n° 75 del 03/07/2015, avente ad oggetto: "Programma triennale del fabbisogno di personale anni 2015/2017 – Piano annuale delle assunzioni anno 2015", che ha previsto: - nelle more della definizione delle procedure per la copertura del posto di Istruttore tecnico/amministrativo presso il Servizio SUAP e il Servizio Edilizia Privata/SUE, l'assunzione di una unità a tempo determinato di pari categoria e profilo, al fine di far fronte alla situazione di difficoltà dell'ufficio interessato; -- nelle more della definizione delle procedure per la copertura del posto di Istruttore amministrativo presso il Settore Servizi Sociali, l'assunzione di una unità a tempo determinato di pari categoria e profilo, al fine di far fronte alle molteplici incombenze dell'ufficio ed ottemperare con puntualità



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti, che richiedono un notevole impegno di risorse umane per il loro espletamento;

DATO ATTO che, in esecuzione del suddetto atto di programmazione, si è proceduto all'assunzione delle unità di personale necessarie mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, come individuati sulla base dei criteri di cui alla delibera G.C. n. 87 del 15/07/2015, previo accordo con questi ultimi;

VISTA la deliberazione G.C. n. 26 del 16/02/2016 avente ad oggetto: "Programma triennale del fabbisogno di personale anni 2016/2018 - Piano Annuale Delle Assunzioni Anno 2016", con la quale è stata prevista la proroga dei suddetti contratti a tempo determinato per il periodo dal 01/05/2016 fino al 31/10/2016;

VISTA, altresì, la deliberazione G.C. n. 130 del 12/10/2016, con la quale è stata disposta l'ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato fino a 31/03/2017;

DATO ATTO che permangono le esigenze che hanno reso necessario assicurare temporaneamente le unità aggiuntive di personale per la gestione delle pratiche afferenti all'Edilizia Privata ed al Suap ed al Settore dei Servizi Sociali, trattandosi di figure indispensabili a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di confermare il personale destinato temporaneamente a supporto delle attività di competenza degli Uffici Urbanistica/SUE e Attività produttive/SUAP, nonché dei Servizi Sociali al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi, prevenendo la proroga dei relativi contratti e, nello specifico:

- istruttore tecnico/amministrativo cat. C, nelle more delle procedure assunzionali a copertura del posto di istruttore tecnico/geometra cat. C a tempo indeterminato presso il Servizio Urbanistica/SUE e comunque non oltre il 31/07/2017;

- istruttore amministrativo cat. C, nelle more delle procedure assunzionali a copertura del posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo indeterminato e comunque non oltre il 30/11/2017;

ATTESO, altresì, che il responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha segnalato, come ogni anno, l'esigenza di poter disporre del supporto di altre unità operative per far fronte alle numerose esigenze che si manifestano nella stagione estiva, in cui si registrano diverse ricorrenze civili, religiose e culturali programmate, ed agli inizi della stagione termale, per le quali si rende necessario incrementare il servizio di vigilanza e il presidio sul territorio tenuto conto che risulta attualmente in servizio un solo Agente di Polizia Municipale;

RITENUTO dover prevedere il potenziamento dell'ufficio di Polizia Municipale per far fronte all'assolvimento dei compiti d'istituto nel periodo estivo, mediante l'assunzione di un agente a tempo determinato per 3 mesi, in rinforzo dei presidi fissi preposti alla viabilità sia nel centro urbano che nell'area termale, che richiedono un maggior controllo sul rispetto delle regole in materia di circolazione stradale;

DATO ATTO che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto, come attestato dal responsabile del Settore Finanziario relativamente ai parametri contabili:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (e pertanto non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'anno precedente) ed il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 sono improntati al medesimo risultato;

- a decorrere dall'anno 2016 la disciplina del Patto di stabilità viene sostituita dal Pareggio di bilancio ai sensi del comma 707 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che, allo stato delle previsioni, si prevede verrà rispettato nel corrente anno;

- ha rispettato la riduzione della spesa di personale ex art. 1, comma 557 e segg. della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, così come rilevato nel Conto consuntivo agli atti del Servizio Finanziario;

- non versa, attualmente, in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

- rispetta l'obbligo imposto dal comma 557 quater – introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, in quanto assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente;

- il Comune rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, al di sotto del valore medio della spesa del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n. 296/2006 (ex art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014), cioè il triennio 2011-2013, anche alla luce dell'interpretazione della deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il tutto come risulta dall'allegato al presente atto;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 7.8.2016 sussiste il rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato e per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. [La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016]. Le capacità assunzionali, anche a tempo determinato, sono sospese fino a che non siano rispettati tali adempimenti;

- che per procedere alle assunzioni, l'ente deve aver trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016);

ATTESO che l'ente:

- ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006) con deliberazione G.C. n. 4 del 16/01/2017;

- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009;

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014 avente ad oggetto «Individuazione rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016», trasmesso con nota della Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0058402 del 01/09/2014, che fissa la media nazionale per i Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti in n.1 dipendente ogni 143 abitanti;

RILEVATO che:

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizione di dissesto (art. 263 co. 2 D. Lgs. n. 267/2000) ossia 1/143 (abitanti al 31.12.2016 (previsione): n. 4090 / dipendenti in servizio al 31.12.2016: 23);

- il vincolo di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014 per come modificato dal D.L. 78/2015 (tempi medi di pagamento) è venuto meno perché dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 272 del 22/12/2015;

PRESO ATTO che il D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 7.8.2016 all'art. 16 "comma 1" ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296, che prevedeva che gli Enti Locali dovevano provvedere "...ad una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; con ciò venendo meno l'obbligo di riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

Inoltre all'art. 16 del D.L. 113/2016 al "comma 1 bis" si "innalza la possibilità per i Comuni fino a 10.000 abitanti, del turn over che passa dal 25% al 75% qualora venga rispettato il rapporto dipendente popolazione per classe demografica". Tale rapporto attualmente è definito dal D.M. 27/07/2014 e per il Comune di Sardara esso è pari a 1/178 abitanti; La capacità assunzionale sale per il solo 2016 al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

DATO ATTO che la nuova legge di bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), al comma 368 proroga al 31/12/2017 la validità delle graduatorie dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del DL 101/2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

- al comma 479 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473, i Comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio "lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo", possono assumere nell'anno successivo con una percentuale del turn over pari al 75% della spesa del personale cessato;

- ai sensi del co. 508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

RICHIAMATI, per quanto attiene le modalità di copertura dei posti:



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che dispone: "Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.";

- le norme vigenti in materia di mobilità di personale, ed in particolare gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che configurano tale istituto quale cessione di contratto, escludendo la cessazione dal rapporto di lavoro;

DATO ATTO che i nuovi ingressi eventualmente realizzati per effetto della mobilità in entrata non devono essere imputati alla quota di assunzioni prevista, come sottolineato nel parere del Ministero dell'Interno prot. n.15700/5B4 del 16.01.2014, nel quale viene chiarito che la copertura di un posto mediante mobilità non intacca la percentuale della spesa che l'ente ha a disposizione ai fini delle facoltà assunzionali;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti della sezione di controllo per la Regione Sardegna, espresso con deliberazione n. 28/2014 in risposta al quesito formulato sul tema dal Comune di Sardara in materia di mobilità e visto quanto precisato al riguardo dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con il citato parere n.19/SEZAUT/2015/QMIG;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra, che:

- tra le spese che rilevano ai fini della capacità assunzionale non sono state inserite quelle in uscita per mobilità verso altri enti soggetti al limitazioni delle assunzioni (n. 1 istruttore amministrativo cat. C e n. 1 agente di polizia municipale cat. C transitati per mobilità verso altri enti come da determinazioni del Resp. Personale n. 41 e n. 42 del 30/05/2014);

-- nel piano delle assunzioni effettuate, il reclutamento a mezzo di mobilità in entrata (n. 1 istruttore amministrativo cat. C come da determinazione del Resp. Personale n.55 del 14/07/2014) è stato considerato solo al fine del rispetto della riduzione della spesa del personale;

RICHIAMATA la Deliberazione n.54/2016/PAR della Corte dei Conti Regione Sardegna adottata in risposta alla richiesta di parere del Comune di Sardara in merito all'interpretazione da darsi alle disposizioni dell'art.1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), anche alla luce delle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n.2;

TENUTO CONTO che il Comune:

- non ha personale in soprannumero o in eccedenza da ricollocare nella dotazione organica;

- non ha vincitori di precedenti concorsi da collocare in servizio (art. 4 comma 3 del D.L. 31/08/2013 n. 101, la cui applicazione è stata estesa anche agli Enti Locali dell'art. 3 comma 5 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90), né idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

RILEVATO che la situazione di questo ente relativa a cessazioni verificatesi/previste e assunzioni effettuate/effettuabili in relazione alle effettive priorità gestionali è quella risultante dal prospetto allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che riporta le risorse finanziarie teoricamente disponibili ai fini assunzionali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 (che aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e dell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 la programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata predisposta su proposta dei competenti responsabili di servizio;

DATO ATTO:

- che il Comune ha già assolto l'obbligo del collocamento degli appartenenti alle categorie protette previsto dalla legge n. 68/99;

- che in relazione alle assunzioni previste, si terrà conto, ove ne ricorrano le condizioni, della riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive modificazioni/integrazioni;

VISTO il comma 2, dell'art. 36, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato".

DATO ATTO che, alla luce delle limitazioni dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009), il valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009 risultava pari ad € 176.097,50, ciò che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2017-2019;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

RICHIAMATE, al riguardo, le disposizioni introdotte dal d.l. 90/2014 (convertito in legge 114/2014) di modifica dell'art. 34 comma 6 del d.lgs. 165/2001: "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco...

RILEVATO che nella programmazione dei fabbisogni è comunque da prevedere anche la possibilità di variazioni in materia di trasformazione di rapporti di lavoro e che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.51/2012);

VISTO l'accertamento effettuato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 e dell'art. 3, comma 10 bis del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014;

DATO ATTO che è stata data informazione del presente atto di Programmazione alle OO.SS. e alla RSU/RSA;

RITENUTA la propria competenza per l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO, quindi:

- di approvare l'atto ricognitivo dell'insussistenza delle condizioni di soprannumero ed eccedenze di personale, dando atto di tutto quanto illustrato nel dispositivo;
- di procedere a rideterminare la dotazione organica dell'ente, in conformità alle esigenze funzionali, organizzative e gestionali di questa Amministrazione come contenuta nell'allegato a) al presente atto, con la previsione dei posti coperti e dei posti vacanti;
- di dover procedere contestualmente all'approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2017-2019 e del piano annuale 2017 e quindi di adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni di legge, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

PRECISATO che la dotazione organica dell'Ente ed il programma di assunzioni é suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non é possibile prevedere o definire;

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Personale dr.ssa C. Mallocci in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere del Responsabile Finanziario dr.ssa M. Onnis in ordine alla regolarità contabile, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI ----- espressi in forma di legge

DELIBERA

LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui interamente riportate e trascritte;

1) DI DARE ATTO per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai Responsabili di Settore dell'Ente, che non sussistono condizioni di soprannumero di personale e non si rilevano eccedenze di personale, né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell'Ente e, pertanto, l'ente non deve avviare nel 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

2) DI APPROVARE, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le motivazioni in premessa espresse, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Sardara, nel rispetto della normativa vigente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, così come schematicamente delineata nel prospetto riprodotto nell'allegato b) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, indicante le assunzioni che si intendono attivare nel periodo di riferimento mediante le modalità previste dall'ordinamento vigente;

3) DI PREVEDERE l'incremento della percentuale di tempo parziale del dipendente istruttore amministrativo/contabile cat. C in servizio presso il servizio Finanziario dal 69% all'83% (posto trasformato da tempo pieno a part time 69% con determinazione del responsabile di Settore n. 577/2008);

4) DI DARE ATTO che risultano rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa in materia spesa di personale e che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

5) DI PROCEDERE, relativamente alla dotazione organica, per le motivazioni in premessa espresse, conformemente alle esigenze funzionali, organizzative e gestionali dell'Ente risultanti dalla programmazione dei fabbisogni di personale, alla determinazione complessiva della dotazione organica dell'Ente come da allegato sub a) parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) DI DARE ATTO che, per l'effetto, deve intendersi aggiornato l'allegato A) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

7) DI TRASMETTERE la presente delibera agli uffici comunali per gli adempimenti di gestione di rispettiva competenza;

8) DI RISERVARSI la possibilità di procedere alla variazione delle previsioni formalizzate con il presente provvedimento in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative o in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da disposizioni di legge in materia di personale;

9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle RSU e alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 CCNL 1/4/1999 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;

- all'organo di revisione ai sensi dell'art. 19 co. 8 L. 448/2001;

- al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo quanto previsto dall'art.33, comma 1 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165, e succ. ii. e mm.

- **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Allegato a) delibera G.C. n. ____ del _____

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
C	Istruttore Amministrativo	4	3	1
B3	Collaboratore Amministrativo -Collaboratore terminalista	1	1	---
D3	Funzionario Amministrativo	1	1	---
D1	Istruttore direttivo contabile	1	1	---
C	Istruttore amministrativo contabile	2	2	---
B3	Collaboratore Amministrativo – Collaboratore terminalista	1	1	---
D1	Tenente - Capo di Polizia locale	1	1	---
C	Agente di Polizia Municipale	2	1	1
D3	Funzionario Tecnico	1	1	---
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	---	1
C	Istruttore Tecnico	3	2	1
C	Istruttore Tecnico/Amministrativo	1	---	1
B3	Collaboratore Amministrativo - Collaboratore terminalista	1	1	---
B3	Collaboratore Tecnico – capo operaio	1	1	---
B3	Collaboratore Tecnico – operatore altamente specializzato elettricista; manutentore impianti tecnologici; operatore macchine operatrici complesse	1	1	---
B3	Collaboratore tecnico – operatore macchine operatrici complesse	1	1	---
B1	Esecutore Tecnico specializzato – giardiniere; vivaista; manutentore idraulico	1	1	---
B1	Esecutore nei servizi tecnici	2	2	---
D1	Istruttore direttivo Sociale – Assistente Sociale	1	1	---
C1	Istruttore amministrativo	1	---	1
B3	Collaboratore Amministrativo – Collaboratore terminalista	1	1	---
		29	23	6



Allegato b) delibera G.C. n. ____ del _____

PROGRAMMA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Profilo professionale	Categoria	N. posti	Procedura di accesso	Anno
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	1	Copertura del posto mediante mobilità in entrata art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 / mobilità art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001; in subordine utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni o procedura concorsuale.	2017
Istruttore tecnico/geometra	C	1	Copertura del posto mediante mobilità in entrata art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 / mobilità art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001; in subordine utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni o procedura concorsuale.	2017
Istruttore amministrativo	C	1	Copertura del posto mediante mobilità in entrata art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 / mobilità art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001; in subordine utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni o procedura concorsuale.	2018
			Nessuna previsione	2019

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Profilo professionale	Categoria	N. posti	Procedura di accesso	Settore di destinazione	Anno	Durata
Agente di Polizia Municipale		1	- Utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'ente riferite a bandi per assunzioni a tempo indeterminato riguardanti la medesima categoria e profilo professionale - in subordine, utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato formate da altre amministrazioni; - in subordine, indizione di un nuovo concorso a tempo determinato	Servizio di Polizia Locale	2017	Mesi 3
Istruttore tecnico/amministrativo	C	1	In regime di proroga del contratto ovvero utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato formate da altre amministrazioni; in subordine, indizione di un nuovo concorso a tempo determinato	Servizio Urbanistica/Attività produttive/SUAP	2017	Fino alla copertura del posto di istruttore tecnico/geometra a cat. C a tempo indeterminato e comunque non oltre il 31/07/2017
Istruttore amministrativo	C	1	In regime di proroga del contratto ovvero utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato formate da altre amministrazioni; in subordine, indizione di un nuovo concorso a tempo determinato	Servizi Sociali	2017	Fino alla copertura del posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo indeterminato e comunque non oltre il 30/11/2017



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

			Nessuna previsione			2018
			Nessuna previsione			2019



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/02/2017**

Il Responsabile del Settore

D.ssa Claudina Malloci

Visto contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole (vedi allegato)**

Data **20/02/2017**

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
MONTISCI Roberto

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 07/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22/03/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, diventerà esecutiva il **03/03/2017**

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina